

Riguardo alla violazione dell'art. 3 in merito all'espulsione della ricorrente in Iran, il governo della Turchia aveva sostenuto dinanzi alla Corte europea che nessun ordine di espulsione era stato emanato nei confronti della ricorrente e che in ogni caso la sua espulsione per essere entrata illegalmente in Turchia non significava necessariamente che sarebbe stata espulsa in Iran. La Corte europea ha respinto le argomentazioni del governo affermando che « sulla base dei documenti datati 9 maggio 2008 e 10 giugno 2008, la ricorrente è stata portata nel quartier generale della polizia di Istanbul in vista della sua espulsione », ritenendo così di « non poter accogliere l'argomento del governo secondo cui nessuna decisione di espulsione è stata adottata nel suo caso [della ricorrente] ». La Corte ha anche aggiunto che « la ricorrente aveva esplicitamente dichiarato la sua posizione nei confronti del governo iraniano » e che « il governo convenuto era venuto a conoscenza dello status di rifugiato della ricorrente per motivi religiosi... quando il certificato di rifugiato dell'UNHCR sottoposto alla Corte dalla ricorrente era stato loro [al governo della Turchia] inviato il 27 marzo 2009 ». La Corte ha quindi affermato che « in queste circostanze e in assenza di risposte da parte delle autorità nazionali sulle denunce della ricorrente, la Corte è dell'opinione che la ricorrente ha fatto tutto ciò che ci si poteva aspettare » (§ 42).

Nel merito il governo della Turchia sosteneva che, in ogni caso, non sussistevano ragionevoli motivi per ritenere che la ricorrente, se espulsa in Iran, avrebbe subito maltrattamenti. La Corte ha in proposito affermato anzitutto che quando fu arrestata il 3 maggio 2008, la ricorrente « aveva dichiarato di non voler ritornare in Iran e che era ritornata in Turchia per rivolgersi all'UNHCR ». Ciò nonostante, ha poi rilevato la Corte, « le autorità nazionali hanno pianificato la sua espulsione senza esaminare le sue dichiarazioni », con la conseguenza che « le autorità nazionali non hanno condotto alcuna valutazione significativa della richiesta della ricorrente » e che al contrario « è spettato all'ufficio dell'UNHCR intervistare la ricorrente mentre si trovava al Centro per l'ammissione e l'alloggio degli stranieri di Kirklareli sul contesto relativo alla sua richiesta di asilo e di valutare il rischio a cui sarebbe stata esposta a causa della sua religione » (§ 47). La Corte ha in proposito rilevato che « quando l'UNHCR ha intervistato la ricorrente ha avuto l'opportunità di valutare la credibilità della sue paure e la veridicità del suo racconto sulla situazione nel suo paese di origine » e che l'UNHCR « aveva riscontrato che [la ricorrente] rischiava di essere sottoposta a persecuzione nel suo paese di origine » (§ 48). Alla luce delle valutazioni dell'UNHCR la Corte ha quindi affermato che vi sono sostanziali motivi per ritenere che « la ricorrente rischia una violazione del suo diritto in base all'articolo 3 a causa della sua religione, qualora ritornasse in Iran » (§ 49) e che « vi sarebbe violazione dell'articolo 3 della Convenzione se la ricorrente fosse espulsa in Iran » (§ 50).

Passando alla questione della presunta violazione dell'art. 3 della Convenzione europea per le condizioni precarie del Centro per l'ammissione e l'alloggio degli stranieri e per l'assenza di adeguate cure mediche nei confronti della ricorrente, la Corte ha premesso che « l'articolo 3 richiede che la salute e il benessere delle persone detenute sia adeguatamente garantito provvedendo, fra le altre cose, alle necessarie cure mediche » (§ 71). Nel merito la Corte ha dichiarato che, « tenuto conto del fatto che le autorità hanno garantito esami medici della ricorrente sufficientemente dettagliati rapidamente dopo la richiesta del suo rappresentante... la ricorrente ha avuto accesso ad un'adeguata assi-

stenza medica » e ha concluso che « questa parte del ricorso è manifestamente infondata e deve essere respinta in base all'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione » (§ 71).

Quanto alla presunta violazione dell'art. 3 sotto il profilo delle condizioni precarie del Centro per l'ammissione e l'alloggio degli stranieri la Corte ha dapprima ribadito che « ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione, lo Stato deve garantire che una persona sia detenuta in condizioni che siano compatibili con il rispetto della sua dignità umana, che il modo e il metodo dell'esecuzione della misura non sottoponga il detenuto a sofferenze e disagio la cui intensità ecceda l'inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione e che la salute e il benessere dell'individuo siano adeguatamente garantiti ». In particolare, ha proseguito la Corte « nel valutare le condizioni della detenzione, devono essere presi in considerazione gli effetti cumulativi di queste condizioni e la durata della detenzione » (§ 81). Nel caso di specie la Corte ha anzitutto osservato che « l'accesso al cibo della ricorrente e degli altri detenuti era previsto dalla direzione del Centro » e che « benché la ricorrente denunci la qualità del cibo e dell'acqua potabile nel Centro per l'ammissione e l'alloggio degli stranieri di Kirklareli, ella non ha dimostrato in che modo l'acqua calcarea abbia danneggiato la sua salute e non ha dimostrato le sue denunce sulla qualità del cibo con argomenti e prove adeguati » (§ 82).

Riguardo alle denunce della ricorrente sull'assenza di strutture per l'attività fisica e sul limitato tempo giornaliero previsto da trascorrere all'aperto, la Corte europea, riferendosi « allo standard del Comitato europeo per la prevenzione della tortura (CPT), secondo cui ai cittadini stranieri detenuti nel contesto dell'immigrazione deve essere consentito di esercitarsi all'aria aperta giornalmente », e osservando che « la ricorrente non ha lamentato di essere stata tenuta continuamente al chiuso », la Corte europea « non ritiene che vi sia un problema in base all'articolo 3 nelle circostanze del caso di specie » (§ 83). La Corte ha poi osservato che « le fotografie delle stanze e del corridoio nel Centro di ammissione e alloggio per gli stranieri di Kirklareli dimostrano che le stanze godono di luce naturale e hanno grandi finestre che consentono di avere accesso all'aria fresca » (§ 84). Pur rilevando in alcuni casi scarse condizioni igieniche, la Corte europea ha affermato che « non è stato dimostrato che le condizioni materiali del Centro di ammissione e alloggio per gli stranieri di Kirklareli siano così gravi da rientrare nell'ambito dell'articolo 3 della Convenzione » (§ 86). La Corte ha quindi concluso sul punto che « non vi è stata violazione dell'articolo 3 » (§ 87).

b) Amministrazione della giustizia - *RIPARAZIONE - RISARCIMENTO*

**53. Sentenza della Corte internazionale di giustizia del 30 novembre 2010 nel caso Diallo (Repubblica di Guinea c. Repubblica Democratica del Congo).**

Nel 1964 il sig. Diallo, cittadino della Guinea, si era trasferito nella Repubblica Democratica del Congo dove, nel 1974, aveva fondato una società di *import-export*, la Africom-Zaire e nel 1979 aveva costituito un'altra società specializzata nel trasporto di merci in container, la Africontainers-Zaire. Entrambe le società erano state costituite secondo il diritto congolese. Alla fine degli anni '80 le due società avevano iniziato dei

procedimenti legali contro alcuni partner commerciali al fine di recuperare dei debiti. Nel gennaio 1988, il sig. Diallo era stato arrestato con l'accusa di frode e rilasciato un anno dopo per « inopportunità dell'azione legale » (*inexpediency of prosecution*). Nell'ottobre 1995 il sig. Diallo era stato nuovamente arrestato, sulla base di un decreto di espulsione emanato dal Primo ministro dello Zaire, sul presupposto che la sua condotta personale aveva violato l'ordine pubblico soprattutto nell'ambito economico, finanziario e monetario. Il sig. Diallo era stato quindi espulso dal territorio congolese nel gennaio 1996. Il 28 dicembre 1998 il governo della Repubblica di Guinea aveva presentato un ricorso alla Corte internazionale di giustizia, in esercizio della protezione diplomatica a favore di Diallo, contro la Repubblica Democratica del Congo per le gravi violazioni di diritto internazionale commesse da quest'ultima nei confronti di un suo cittadino sia in quanto persona fisica sia in quanto *associé* di una persona giuridica<sup>2</sup>.

Dopo essersi pronunciata con sentenza del 24 maggio 2007 sulle obiezioni preliminari, in particolare sulle condizioni di esercizio della protezione diplomatica da parte della Guinea<sup>3</sup>, nella sentenza del 30 novembre 2010 la Corte internazionale di giustizia si è pronunciata nel merito riconoscendo la violazione da parte della Repubblica Democratica del Congo dei diritti del sig. Diallo in quanto persona fisica ed escludendo invece la violazione dei diritti ad esso spettanti in qualità di manager e azionista unico delle due società.

La Repubblica di Guinea sosteneva anzitutto che l'espulsione del sig. Diallo da parte della Repubblica Democratica del Congo aveva comportato una violazione dell'art. 13 del Patto sui diritti civili e politici del 1966 e dell'art. 12, par. 4, della Carta africana sui diritti umani e dei popoli del 1981. La Corte internazionale di giustizia, analizzando le disposizioni invocate dalla Guinea, ha affermato che « dai termini delle due disposizioni... deriva che l'espulsione di uno straniero che si trovi lecitamente nel territorio di uno Stato parte a questi strumenti può essere compatibile con gli obblighi internazionali di questo Stato solo se è decisa conformemente al "diritto", in altre parole al diritto interno applicabile nel merito ». La Corte ha quindi precisato che « la conformità al diritto internazionale in questo caso dipende in qualche misura dal rispetto del diritto interno », ma che tuttavia « è chiaro che mentre "la conformità al diritto" così come definita è una condizione necessaria per la compatibilità con le disposizioni menzionate, essa non è una condizione sufficiente » considerando che anzitutto « il diritto interno applicabile deve essere esso stesso conforme alle altre prescrizioni del Patto e della Carta africana » e inoltre che « un'espulsione non deve avere carattere arbitrario dal momento che la protezione contro il trattamento arbitrario è alla base dei diritti garantiti dalle norme internazionali sui diritti umani, in particolare quelle previste nei due trattati applicabili in questo caso » (§ 65). La Corte ha poi dichiarato che questa interpretazione « è pienamente confermata dalla giurisprudenza del Comitato dei diritti umani istituito dal Patto per garantire la conformità a tale strumento degli Stati parte » (§ 66) e che « benché la Corte non sia in alcun modo obbligata, nell'esercizio della sua funzione giudiziaria, a modellare la propria interpretazione del Patto a quella del Comitato » cionondimeno « deve essere attribuito un grande peso all'interpretazione adottata da tale organo indipendente che è sta-

<sup>2</sup> In <<http://www.icj-cij.org/docket/files/103/16244.pdf>>.

<sup>3</sup> In C. FOCARELLI, *Lezioni di diritto internazionale - Prassi*, cit., pp. 418-421.

to istituito precisamente per controllare l'applicazione di questo trattato » (§ 66). « Allo stesso modo » ha proseguito la Corte « quando la Corte è chiamata, come in questo procedimento, ad applicare uno strumento regionale di protezione dei diritti umani, essa deve tenere debitamente conto dell'interpretazione di tale strumento adottata da organi indipendenti che siano stati istituiti specificamente... per monitorare la corretta applicazione del trattato in questione », precisando che nel caso di specie « l'interpretazione fornita in precedenza dell'articolo 12, paragrafo 4, della Carta africana è conforme alla giurisprudenza della Commissione africana dei diritti umani e dei popoli istituita ai sensi dell'articolo 30 della Carta » (§ 67). La Corte ha peraltro aggiunto che « l'interpretazione della Corte europea dei diritti umani e della Corte interamericana dei diritti umani, rispettivamente dell'articolo 1 del Protocollo n. 7 alla Convenzione [europea] per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e l'articolo 22, paragrafo 6, della Convenzione americana dei diritti umani... corrisponde a ciò che è stato affermato su queste ultime disposizioni nel paragrafo 65 di cui sopra » (§ 68).

La Corte ha poi respinto le argomentazioni della Guinea sulla illegittimità del decreto di espulsione che avrebbe dovuto essere firmato dal Presidente della Repubblica Democratica del Congo e non dal suo Primo ministro ma ha riscontrato che il decreto non fosse comunque conforme al diritto congolese per altre due ragioni. « Anzitutto » ha affermato la Corte « esso [il decreto di espulsione] non è stato preceduto dal parere del Consiglio nazionale sull'immigrazione [*National Immigration Board*], la cui opinione è richiesta dall'articolo 16 del menzionato ordine legislativo [*Legislative Order*] relativo al controllo sull'immigrazione prima che una misura di espulsione venga adottata contro uno straniero in possesso di un permesso di soggiorno » (§ 72). In secondo luogo, ad avviso della Corte « il decreto di espulsione avrebbe dovuto essere "motivato" [*reasoned*] ai sensi dell'articolo 15 dell'ordine legislativo del 1983, in altri termini avrebbe dovuto indicare i motivi della decisione adottata ». La Corte ha precisato al riguardo che « il decreto si limita ad affermare che "la presenza e la condotta [del sig. Diallo] ha violato l'ordine pubblico dello Zaire, in particolare nelle aree economica, finanziaria e monetaria, e continua a farlo" ». La Corte ha dichiarato che « la prima parte di questa frase si limita a parafrasare la base giuridica per qualunque misura di espulsione in base al diritto congolese dal momento che l'articolo 15 dell'ordine legislativo del 1983 consente l'espulsione di qualsiasi straniero "che, con la sua presenza o condotta, violi o minacci la pace e l'ordine pubblico" ». « Riguardo alla seconda parte », ha proseguito la Corte, « sebbene costituisca un'aggiunta, è così vaga che è impossibile capire sulla base di quali attività la presenza del sig. Diallo è stata considerata una minaccia all'ordine pubblico » (§ 72). Ad avviso della Corte dunque « la formulazione usata dall'autore del decreto... equivale ad un'assenza di motivazione per la misura di espulsione » (§ 72), con la conseguenza che « in due aspetti importanti riguardanti le garanzie procedurali conferite agli stranieri dal diritto congolese e volte a proteggere le persone in questione dal rischio di trattamento arbitrario, l'espulsione del sig. Diallo non è stata decisa "in conformità al diritto" » e « indipendentemente dal fatto che l'espulsione fosse giustificata nel merito, una questione sulla quale la Corte tornerà più avanti in questa sentenza, la misura contestata ha violato l'articolo 13 del Patto e l'articolo 12, paragrafo 4, della Carta africana » (§ 73).

La Corte è passata poi ad affrontare la presunta violazione da parte della Repubblica Democratica del Congo dell'art. 9, parr. 1 e 2 del Patto e dell'art. 6 della Carta affri-

cana entrambe sul divieto di arresto o detenzione arbitraria. La Corte ha anzitutto affermato, in generale, che le suddette disposizioni « si applicano in principio a qualsiasi forma di arresto o detenzione decisa ed effettuata da una pubblica autorità, quale che sia la sua base giuridica e l'obiettivo perseguito... la portata di queste disposizioni non è pertanto limitata ai procedimenti penali; esse si applicano anche, in principio, alle misure che privano gli individui della loro libertà e che siano adottate nel contesto di una procedura amministrativa come quelle che possono essere necessarie al fine di effettuare l'allontanamento forzato di uno straniero dal territorio nazionale », precisando che « in quest'ultimo caso, ha poca importanza che la misura in questione sia qualificata dal diritto interno come "espulsione" o "refoulement" » (§ 77). La Corte sul punto ha anzitutto affermato che il sig. Diallo « è stato detenuto per un periodo particolarmente lungo e risulta inoltre che le autorità non hanno in alcun modo tentato di accertare se la sua detenzione fosse necessaria ». Inoltre la Corte ha sottolineato che « non solo il decreto stesso non è stato motivato in modo sufficientemente preciso... ma nel corso del procedimento, la Repubblica Democratica del Congo non è mai stata in grado di fornire motivazioni che potessero costituire una base convincente per l'espulsione del sig. Diallo ». Ad esempio, « contro il sig. Diallo sono state mosse accuse di "corruzione" e altri reati ma nessuna prova concreta è stata presentata alla Corte a supporto di queste affermazioni » e inoltre « tali accuse non hanno dato luogo ad alcun procedimento dinanzi alle corti, né, a fortiori, ad alcuna condanna ». La Corte ha quindi chiaramente affermato che « è difficile non riconoscere un nesso tra l'espulsione del sig. Diallo e il fatto che egli abbia cercato di recuperare i debiti che riteneva fossero propri delle sue società da parte, tra gli altri, dello Stato dello Zaire o di società nelle quali lo Stato detiene una quota sostanziale del capitale, istituendo a questo scopo procedimenti dinanzi alle corti civili » e che « in queste circostanze, l'arresto e la detenzione volte a consentire tale misura di espulsione, senza alcuna base giustificabile, può solo qualificarsi come arbitraria ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del Patto e dell'articolo 6 della Carta Africana » (§ 82).

La Corte ha inoltre riscontrato la violazione, da parte della Repubblica Democratica del Congo, dell'articolo 9, par. 2, del Patto affermando che « la Repubblica Democratica del Congo non è riuscita a produrre un solo documento o altro elemento di prova per dimostrare che al sig. Diallo era stato notificato il decreto di espulsione al momento del suo arresto il 5 novembre 1995, o che egli fosse in qualche modo informato, in quel momento, delle ragioni del suo arresto » (§ 84) raggiungendo le medesime conclusioni per il successivo arresto del sig. Diallo avvenuto nel gennaio 1996.

La Corte ha poi escluso la violazione da parte della Repubblica Democratica del Congo dell'art. 10, par. 1, del Patto sul trattamento umano da accordare alle persone private della loro libertà rilevando che « la Guinea non ha dimostrato in modo convincente che il sig. Diallo sia stato sottoposto a tale trattamento durante la sua detenzione » e « non vi sono prove per dimostrare l'accusa che egli abbia ricevuto minacce di morte » (§ 88).

La Corte ha quindi proseguito occupandosi della presunta violazione dell'art. 36, par. 1 (b) della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963 sul diritto all'assistenza consolare. In proposito la Corte ha dapprima premesso che « queste disposizioni, come risulta chiaro dalla loro stessa formulazione, sono applicabili a qualsiasi privazione della libertà, anche al di fuori del perseguimento degli autori di reati » (§ 91), dovendosi dunque ritenere applicabili anche nel caso di specie. La Corte ha quindi preci-

sato che « spetta alle autorità dello Stato che procede all'arresto informare di propria iniziativa la persona arrestata del suo diritto a chiedere che il suo consolato sia informato e che « il fatto che la persona non faccia tale richiesta non solo non giustifica l'inadempimento dell'obbligo di informare che incombe sullo Stato che ha proceduto all'arresto, ma potrebbe anche spiegarsi in alcuni casi proprio in quanto la persona non sia stata informata del suo diritto al riguardo ». Inoltre, ha proseguito la Corte « il fatto che le autorità consolari dello Stato nazionale della persona arrestata siano venute a conoscenza dell'arresto attraverso altri canali non esclude la violazione che può essere stata commessa dell'obbligo di informare tale persona del suo diritto "al più presto" [without delay] » (§ 95). La Corte ha concluso sul punto che « vi era stata violazione dell'articolo 36, paragrafo 1 (b), della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari » (§ 97).

In seguito la Corte ha affrontato la questione della protezione dei diritti del sig. Diallo in qualità di persona giuridica. Dopo aver accertato che il sig. Diallo era l'unico azionista delle due compagnie e che le stesse dovevano considerarsi ancora esistenti al momento della detenzione e dopo l'espulsione del sig. Diallo, la Corte ha chiarito che le due società erano da considerarsi enti giuridici distinti dalla persona del loro manager, ovvero del sig. Diallo, sostenendo pertanto che la questione da risolvere era « se, in base al diritto della Repubblica Democratica del Congo, i diritti invocati siano diritti del socio [associé] o se siano piuttosto diritti o obblighi delle società » (§ 114), ribadendo di voler mantenere « una precisa distinzione tra la presunta violazione dei diritti delle due società in questione e la presunta violazione dei diritti del sig. Diallo come socio di queste ultime » e pur riconoscendo che « tale distinzione potrebbe apparire artificiale nel caso di società nelle quali le parti sociali [parts sociales] siano in pratica detenute da un singolo socio », come era nel caso di specie. Del resto, la Guinea stessa aveva accettato la distinzione e « la Corte deve occuparsi delle doglianze così come presentate dal ricorrente » (§ 115). La Corte ha quindi escluso che la Repubblica Democratica del Congo avesse violato i diritti del sig. Diallo come persona fisica nella sua qualità di manager delle società, in particolare il suo diritto ad essere nominato manager, nonché nella sua qualità di unico azionista, in particolare il suo diritto a partecipare e votare nell'ambito di assemblee generali delle società o di controllare la gestione delle stesse, e il suo diritto di proprietà (§§ 126, 137, 140, 148, 159).

La Corte si è infine soffermata sulla questione della riparazione da parte della Repubblica Democratica del Congo nei confronti della Guinea per la violazione dei diritti del sig. Diallo in qualità di persona fisica. La Corte ha in proposito precisato che « alla luce delle circostanze del caso, in particolare il carattere fondamentale degli obblighi sui diritti umani violati e la richiesta da parte della Guinea della riparazione nella forma del risarcimento, la Corte è dell'avviso che, oltre alla constatazione giudiziale delle violazioni, la riparazione dovuta alla Guinea per il danno subito dal sig. Diallo deve assumere la forma del risarcimento » (§ 161).

La Corte ha quindi stabilito che i due Stati avrebbero dovuto negoziare un accordo per stabilire l'ammontare del risarcimento entro sei mesi e che, qualora tale accordo non fosse stato raggiunto, sarebbe spettato alla Corte stessa pronunciarsi. Scaduti i sei mesi senza che un accordo sia stato raggiunto, la Corte internazionale di giustizia, con sentenza del 19 giugno 2012, ha deciso che la Repubblica Democratica del Congo dovrà

corrispondere alla Repubblica di Guinea la somma di 95.000 dollari a titolo di risarcimento<sup>4</sup>.

#### 54. Sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti del 7 luglio 2011 nel caso *Garcia c. Texas*.

Nel 1994, un cittadino messicano residente negli Stati Uniti, Humberto Leal Garcia, era stato condannato alla pena di morte da una corte del Texas per aver ucciso una ragazza di 16 anni dopo averla violentata. Dinanzi alla Corte Suprema degli Stati Uniti il cittadino messicano aveva chiesto la sospensione dell'esecuzione in quanto la sua condanna era stata pronunciata in violazione della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963. Il ricorrente fondava il suo ricorso sulla sentenza *Avena* del 31 marzo 2004<sup>5</sup> in cui la Corte internazionale di giustizia aveva constatato la violazione da parte degli Stati Uniti della Convenzione di Vienna per non aver notificato al cittadino messicano, *Avena*, il suo diritto all'assistenza consolare. In realtà nella sentenza *Medellin c. Texas* del 25 marzo 2008<sup>6</sup> la stessa Corte Suprema degli Stati Uniti aveva dichiarato che né la sentenza *Avena* della Corte internazionale di giustizia né un Memorandum del Presidente degli Stati Uniti in cui si chiedeva di conformarsi alla stessa, costituivano diritto applicabile negli Stati Uniti<sup>7</sup>.

Nella sua sentenza del 7 luglio 2011 la Corte Suprema degli Stati Uniti ha negato al ricorrente la sospensione dell'esecuzione. Il ricorrente chiedeva che l'esecuzione fosse sospesa almeno fino al gennaio 2012 per consentire al Congresso di adottare la legislazione, presentata al Senato americano il 14 giugno 2011, che prevede l'adeguamento dell'ordinamento statunitense alla sentenza *Avena* della Corte internazionale di giustizia. La Corte Suprema ha dichiarato di avere dubbi sull'opportunità « di sospendere la sentenza di un tribunale di grado inferiore sulla base di un progetto di legge non ancora approvato » (p. 2). La Corte ha infatti affermato che « il nostro compito è di pronunciarsi sulla base di ciò che il diritto è, non sulla base di ciò che potrebbe eventualmente essere » (p. 2).

Inoltre, ha ricordato la Corte, « lo stesso *Medellin* ha richiesto la sospensione dell'esecuzione considerando che il Congresso avrebbe potuto adottare la legislazione di adeguamento » e tuttavia, ha proseguito la Corte « abbiamo negato la sua richiesta di sospensione, spiegando che “il Congresso non ha fatto progressi oltre la mera introduzione di una proposta di legge nei quattro anni successivi alla sentenza della Corte internazionale di giustizia e nei quattro mesi successivi alla nostra pronuncia in *Medellin* » (p. 3). La Corte ha poi constatato che « sono trascorsi ora sette anni dalla sentenza della Corte internazionale di giustizia e tre anni dalla nostra decisione nel caso *Medellin* », il che rende « ancor meno giustificata una sospensione basata sulla mera presentazione di una proposta di legge in una sola camera del Congresso » (p. 3). « Se una legge di attuazione della sentenza *Avena* fosse stata realmente una priorità per i politici », ha proseguito la Corte, « questa sarebbe stata ormai adottata » (p. 3).

<sup>4</sup> In <<http://www.icj-cij.org/docket/files/103/17044.pdf>>.

<sup>5</sup> In C. FOCARELLI, *Lezioni di diritto internazionale - Prassi*, cit., pp. 396-398.

<sup>6</sup> *Ibid.*, pp. 658-661.

<sup>7</sup> In <<http://www.supremecourt.gov/opinions/10pdf/11-5001.pdf>>.

All'osservazione per cui la mancata sospensione della condanna di Garcia avrebbe comportato gravi conseguenze internazionali, la Corte ha risposto che « il Congresso evidentemente non ha considerato queste conseguenze sufficientemente gravi al punto da spingerlo ad adottare la legge di attuazione, e noi seguiamo il diritto come è scritto dal Congresso » (p. 3). Del resto, ha dichiarato la Corte, « noi non abbiamo il potere di sospendere un'esecuzione sulla base di un “appello del Presidente”... che contenga libere dichiarazioni sulle conseguenze di politica estera quando tali dichiarazioni non siano accompagnate da convincenti pretese giuridiche » (p. 3).

La Corte Suprema ha concluso osservando che nel caso di specie avrebbe dovuto « concedere una sospensione semplicemente sulla base della possibilità che Leal riesca a presentare un ricorso dinanzi ad una corte federale ai sensi della Convenzione di Vienna, a prescindere se la sua condanna sarà dichiarata invalida » (p. 4). La Corte ha quindi rifiutato di « accettare la proposta degli Stati Uniti di concedere la sospensione per consentire a Leal di presentare un ricorso sulla base di una ipotetica legislazione quando non si può neppure dire che il tentativo di ribaltare la sua condanna avrà una prospettiva di successo » (p. 4).

L'8 luglio 2011, il giorno successivo alla sentenza della Corte Suprema, è stata eseguita la pena di morte con iniezione letale nei confronti del ricorrente.

## 2. Protezione diplomatica

#### 55. Sentenza del Consiglio di Stato italiano del 24 dicembre 2009 n. 8719 nel caso *Il Tuo Viaggio s.r.l. c. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero degli affari esteri*.

La società italiana “Il Tuo Viaggio s.r.l.” aveva proposto ricorso al T.a.r. del Lazio contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero degli affari esteri chiedendo il risarcimento dei danni per la mancata realizzazione del progetto di un collegamento marittimo tra Italia e Marocco. Dopo che il T.a.r. aveva respinto il ricorso con sentenza n. 7278 del 2007, la società si era rivolta al Consiglio di Stato sostenendo che, nonostante la mancata realizzazione del progetto fosse imputabile ad una certa ostilità delle autorità marocchine, le autorità italiane dovevano ritenersi egualmente responsabili nella misura in cui non avevano posto in essere le azioni necessarie a risolvere i problemi sorti nel caso di specie. La società si riferiva nello specifico a talune misure che l'Italia avrebbe potuto adottare sulla base dell'accordo di Rabat in materia mercantile concluso con il Marocco, firmato il 15 aprile 1982 e ratificato dall'Italia con legge 24 luglio 1985 n. 433. Sulla base di tale accordo, ad avviso della società, lo Stato italiano non aveva preteso dal Marocco il rispetto di reciprocità, omettendo di attivarsi per far cessare il comportamento discriminatorio posto in essere dalle autorità marocchine. Lo Stato italiano inoltre non aveva convocato la Commissione mista italo-marocchina per risolvere i problemi sorti in merito alla realizzazione del progetto. La società ricorrente in sostanza, imputando allo Stato italiano il mancato esercizio della protezione diplomatica in suo favore, aveva chiesto il risarcimento del danno subito